

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento
fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAF UIL, iscrizione all'albo n. 21, rappresentato dalla società di servizi convenzionata CENTRO SERVIZI UIL DEL TRENTO, con sede legale in Trento, via Matteotti n. 67, p.IVA 01594300228, in persona del legale rappresentante Vanda Gusmerotti, nata il 28/04/1951 a Bleggio Inferiore (TN);
di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizioni di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiose, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;

- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;

- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;

- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8 Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10 Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11 Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento

fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAF LABOR SRL, iscrizione all'albo n. 89, con sede legale in Roma, via Nomentana n. 91, p.IVA 10587541003, in persona del legale rappresentante Andrea Michele Tiso, nato il 12/05/1983 a Foggia (FG); di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizione di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiose, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;
- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;
- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;
- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
 - ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.
- Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8 Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10 Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11 Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



0 1 15 217313 294 6

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento

fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAAF PENSIONATI E DIPENDENTI CIA SRL, iscrizione all'albo n. 27, rappresentato dalla società di servizi convenzionata AGRIVERDE CIA SRL, con sede legale in Trento, via Maccani n. 199, p.IVA 01393750227, in persona del legale rappresentante Paolo Calovi, nato il 08/10/1962 a Mezzolombardo (TN);
di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizioni di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiate, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;

- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;

- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;

- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8 Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10 Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11 Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento

fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAF ACLI SRL iscrizione all'albo n. 35, rappresentato dalla società di servizi convenzionata ACLI SERVIZI TRENTO SRL con sede legale in Trento, Galleria Tirrena n. 10, p.IVA 01472310224 in persona del legale rappresentante Fausto Gardumi, nato il 21/02/1950 a Trento; di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizione di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiate, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;

- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;

- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;

- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di rimissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

**ART. 8
Gestione della convenzione**

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diritto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

**ART. 9
Durata della convenzione**

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

**ART. 10
Foro competente**

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

**ART. 11
Spese di registrazione**

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento

fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAF CISL SRL iscrizione all'albo n. 18, rappresentato dalla società di servizi convenzionata CISL SERVIZI SRL con sede legale in Trento, via Degasperi n. 61, p.IVA 01629460229 in persona del legale rappresentante Michele Bezzi, nato il 11/05/1970 a Rovereto (TN);
di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizioni di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiose, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;
- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;
- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;
- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8 Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10 Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11 Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento
fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAAF CGIL NORD EST SRL, iscrizione all'albo n. 5, rappresentato dalla società di servizi convenzionata CENTRO SERVIZI CGIL DEL TRENTO SRL (Ce. Se. Srl), con sede legale in Trento, via Giusti n. 49, p.IVA 01428810228, in persona del legale rappresentante Paolo Burli, nato il 24/01/1964 a Rovereto (TN);
di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizioni di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiose, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;
- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;
- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;
- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
 - ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.
- Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8 Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10 Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11 Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento

fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL, iscrizione all'albo n. 26, rappresentato dalla società di servizi convenzionata AGRICOLTURA TRENTE SERVIZI SRL, con sede legale in Trento, via Romano Guardini n. 73, p.IVA 01159210226, in persona del legale rappresentante Diego Coller, nato il 24/02/1958 a Roverè della Luna (TN); di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizioni di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiose, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;
- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;
- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;
- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8 Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10 Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11 Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento
fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI SRL iscrizione all'albo n. 70, rappresentato dalla società di servizi convenzionata UNIONE CENTRO SERVIZI SRL con sede legale in Trento, via Fratelli Perini n. 181, p.IVA 03405780960 in persona del legale rappresentante Alexander La Gumina, nato il 19/12/1977 a Trento; di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizioni di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiose, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;

- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;

- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;

- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di riemissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8 Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10 Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11 Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento

fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAAF 50&PIU' SRL, iscrizione all'albo n. 33, con sede legale in Roma, via Luigi Masi n. 7, p.IVA 04407781006, in persona dell'Amministratore Delegato Lorenzo Francesconi, nato il 26/05/1962 a Roma, rappresentato dal Signor Tullio Zatelli, nato il 30/06/1959 a Trento, in possesso di delega; di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizioni di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiose, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;
- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;
- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;
- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8 Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10 Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11 Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento
fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAF COLDIRETTI TRENTO SRL, iscrizione all'albo n. 29, rappresentato dalla società di servizi convenzionata IMPRESA VERDE TRENTO ALTO ADIGE SRL, con sede legale in Trento, via Giusti n. 40, p.IVA 01676700220, in persona del legale rappresentante Gabriele Calliari, nato il 02/01/1959 a Romeno (TN);
di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizione di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiose, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;

- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;

- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;

- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8 Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10 Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11 Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento

fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAF UNSIC SRL iscrizione all'albo n. 85, con sede legale in Roma, via Angelo Bargoni n. 78, p.IVA 10098971004, in persona del legale rappresentante Francesca Campanile, nata il 20/11/1972 a Napoli; di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizione di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiose, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;

- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;

- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;

- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di riemissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8
Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9
Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10
Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11
Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

L'anno duemilasedici, il giorno 6 giugno, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, in via Torre Verde 23 a Trento
fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Direttore Generale Alessandro Ceschi, nato il 09/08/1969 a Cles (TN), e di seguito denominato per brevità "Consorzio";

e

- il CAF ITALIA SRL, iscrizione all'albo n. 00066, con sede legale in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 96, p. IVA 07090671004, in persona del legale rappresentante Sergio Maria Emilda, nato il 09/02/1982 a Taurianova (RC); di seguito denominato per brevità "CAF";

visto

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizione di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiate, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;

- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificate, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

considerato

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;
- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il 31 dicembre 2015 è scaduta la "Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati" stipulata con i CAF il 24 maggio 2010 e rinnovata una prima volta in data 12 luglio 2013;
- preso atto della necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti;

- considerato altresì che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall'AEEG (oggi delibera G08 48/11), il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- ritenuto opportuno ribadire l'importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte dei CAF per conto dei Comuni, delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell'organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. I CAF potranno considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio. In via transitoria si considerano aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i Comuni che adottino il provvedimento di adesione di cui al presente articolo entro il 31 luglio 2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il "bonus tariffa sociale":
 - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
 - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
 - c) rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
 - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
 - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
 - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
 - i) trasmissione al Consorzio dell'elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
 - j) rilascio all'utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e l'impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L'attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;
 - k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
 - l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 4 **Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 5 **Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

ART. 6 **Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
 - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
 - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
 - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 **Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
 - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
 - b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di riemissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
3. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
4. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.

5. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
6. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
7. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
 1. Comune di riferimento;
 2. codice fiscale soggetto interessato;
 3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
 4. data di inserimento nel sistema;
 5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo,);
 6. esito della pratica.
8. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
9. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8 Gestione della convenzione

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diretto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dalla sottoscrizione, salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 1 comma 3 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2017.

ART. 10 Foro competente

1. Per le eventuali controversie è competente il foro di Trento.

ART. 11 Spese di registrazione

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, 6 giugno 2016

Il Direttore Generale Alessandro Ceschi
[firmato digitalmente]

Per il CAF
[firmato digitalmente]

